Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Sabato 16 settembre** — **Numero 219**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0.60** } per ogni linea di colonna o spazio di linea
Altri avvisi . . . . » **0.80**

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918 e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Ufficio gestione e vendita leggi e decreti

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli abbonati alla « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti » che si è ora ultimata la spedizione del 4° volume della Raccolta del 1921.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno essere indirizzati al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52, Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusto quanto dispone l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, numero 749, avvertendo che trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale* che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della « Raccolta ufficiale » per la cui associazione è dovuta un'altra *quota di abbonamento.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 1233 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, agli effetti del successivo art. 2, è tenuto a rendere pubbliche mediante inscrizione, a cominciare dalla data di approvazione della presente legge, presso le conservatorie delle Ipoteche nella cui giurisdizione esistono gli immobili ricostruiti o riparati, le anticipazioni già concesse o da concedersi per le ricostruzioni o riparazioni di fabbricati danneggiati dalla guerra, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

Art. 2.

La iscrizione produce a favore dell'Istituto sovventore ipoteca legale a garanzia della parte di somma anticipata e dei relativi accessori, la quale non possa trovare rivalsa sulla indennità liquidata e non ecceda il 20 per cento della indennità stessa, oppure non ecceda la somma occorrente per la ricostruzione o riparazione, nel caso che non si faccia luogo a liquidazione.

Detta ipoteca ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e prelazione anche di fronte ai crediti privilegiati, al pari di quella prevista nell'articolo n. 9, secondo comma del testo unico 27 marzo 1919, n. 426.

Essa colpisce l'immobile ricostruito o riparato anche se il diritto di proprietà sul medesimo spetti a persona diversa da quella cui fu concessa l'anticipazione e si estende anche alle immediate pertinenze del fabbricato, o, se si tratta di fabbricato rurale, al terreno contermine annesso, secondo le norme e con le limitazioni da stabilirsi con regolamento.

L'estensione dell'ipoteca alle immediate pertinenze ed al terreno contermine annesso al fabbricato ha luogo semprechè le pertinenze od il terreno alla data della operazione di credito appartenessero allo stesso proprietario del fabbricato.

Art. 3.

L'Intendenza di finanza alla quale sarà comunicato un esemplare della nota di iscrizione, nel partecipare all'Istituto federale la emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa della anticipazione concessa, ne dà contemporaneo avviso alla conservatoria delle ipoteche presso la quale fu inscritta l'ipoteca legale.

Analogo avviso è dato alla detta conservatoria anche dall'Istituto federale ed il conservatore delle ipoteche fa immediata annotazione del primo avviso ricevuto, a margine della nota di iscrizione.

Col decorso di due anni dalla data di tale annotazione, cessano gli effetti della ipoteca legale a favore dell'Istituto federale.

Gli effetti della stessa cessano anche con la cancellazione della iscrizione eseguita su istanza dell'Istituto federale o su istanza dell'interessato che fornisca la prova della estinzione del debito.

Art. 4.

L'ipoteca legale non ha effetto se non sia avvenuta la ricostruzione o riparazione dell'immobile.

Art. 5.

La stessa ipoteca legale, senza limitazione di tempo, ha effetto anche a favore dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie con sede in Verona, il quale, allo scadere del termine di cui all'art. 3, terzo comma, della presente legge, subentra di diritto nelle ragioni dell'Istituto federale di credito per le anticipazioni tutte come sopra garantite dall'art. 2, in quanto non siano state già regolate dal danneggiato: e ciò nei modi e con le forme che saranno determinate nel regolamento.

Restano però fermi gli obblighi dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie verso il tesoro dello Stato in forza delle vigenti disposizioni.

Tanto per il ricupero di questo credito garantito da ipoteca, da effettuarsi in confronto del danneggiato originario o di qualunque terzo possessore, mediante rateazione nel periodo di dieci anni, quanto per i crediti dipendenti da mutui corrispondenti alla quota di deprezzamento per vetustà, ai quattro quinti del valore residuo dei beni ed alle migliorie contenute nel limite del quarto degli indennizzi inferiori a 100 mila lire ai prezzi odierni, è accordata all'Istituto di credito fondiario delle Venezie la facoltà di esigere sia le rate di ammortamento per capitale sia gli interessi ed accessori relativi a mezzo degli esattori comunali colla procedura privilegiata per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 6.

Per tutte le anticipazioni concesse dall'Istituto federale sui risarcimenti per danni di guerra i termini per la presentazione di cambiali a certo tempo vista o per la prescrizione dell'azione cambiaria in confronto tanto dei debitori principali quanto dei coobbligati non decorrono durante la liquidazione delle denuncie dei danni di guerra cui si riferiscono e finchè all'Istituto, che ha fatto l'anticipazione, non sia data comunicazione dell'ultimo buono di pagamento od elenco di accreditamento a suo favore, della indennità liquidata.

Per le cambiali a certo tempo vista, potrà essere omessa la formalità del protesto, purchè nel precetto venga determinato per il pagamento un termine mai inferiore a quello stabilito nella cambiale a cominciare dalla presentazione.

Art. 7.

E' sempre sufficiente l'autorizzazione del pretore ai legali rappresentanti di persona incapace per riscuotere risarcimento di danni di guerra ed anticipazioni relative nonchè per firmare gli atti riflettenti dette operazioni comprese cambiali e costituzioni di garanzie reali.

I mutui di credito fondiario per la indennità e per gli altri titoli di cui all'art. 5 non hanno bisogno di autorizzazione giudiziale.

Art. 8.

Gli atti e scritti strettamente necessari alle operazioni contemplate dalla presente legge sono esenti da registrazione e da qualsiasi imposta o tassa di bollo od ipotecaria.

A tutte le operazioni previste dall'art. 5 della presente legge come in generale per ogni altra operazione di credito fondiario riguardante mutui relativi a indennità di guerra si intendono estese le agevolazioni ed i benefici di cui la legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Il regolamento per l'attuazione della presente legge potrà contenere deroghe alle leggi vigenti in quanto siano necessarie per la detta attuazione. Esso stabilirà a favore dei conservatori delle ipoteche gli emolumenti per le trascrizioni, i certificati ed annotazioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

Art. 9.

La presente legge è applicabile nelle nuove Provincie

con le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tali norme determineranno le formalità per la pubblicità della ipoteca legale anche in deroga alle leggi vigenti e gli opportuni adattamenti alle condizioni locali, estendendo la garanzia a favore degli Istituti di credito fondiario che colà abbiano sede.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LUCIANI — TEOFILO ROSSI — PARATORE — BERTONE — ALESSIO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, nel quale sono indicate le caratteristiche dei vari biglietti bollati di Stato istituiti per i cinematografi;

Ritenuta l'opportunità di sostituire l'Effigie Reale che è stampata nel centro dei biglietti da centesimi 5, 40, 60 e 80 con l'aquila araldica di casa Savoia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione del diritto erariale sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli sono istituiti e messi in vendita presso gli uffici del registro quattro nuovi biglietti da centesimi cinque, quaranta, sessanta ed ottanta.

I detti biglietti, il cui disegno, misura e colorazione sono identici a quelli degli esistenti biglietti bollati per pubblici spettacoli di corrispondente prezzo istituiti col predetto art. 5 del decreto Luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 5, portano nel centro, in sostituzione dell'Effigie Reale stampata sugli attuali biglietti, l'aquila araldica di casa Savoia.

Art. 2.

I detti biglietti saranno distribuiti e messi in vendita dopo che le scorte dei biglietti di corrispondente taglio portanti l'Effigie Reale saranno esaurite.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTONE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 8 agosto 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno stabilì di inscrivere fra le provinciali il tratto di strada che unisce il comune di Orria alla provinciale Moio-Gioi-Stio, della lunghezza di m. 4530;

Ritenuto che, proceduto si alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 18 maggio corrente anno del segretario capo della Provincia stessa;

Considerato che il tratto di strada di cui trattasi, ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, dato il grande traffico che vi si svolge, e che aumenterà ancora con la costruzione delle altre due strade Orria-stazione di Omignano, ed Orria-stazione di Rufino, sulla linea ferroviaria Napoli-Reggio;

Che, pertanto, al tratto stesso devono riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarato provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Salerno, il tratto di strada che unisce il comune di Orria con la provinciale Moio-Gioi-Stio, lungo m. 4530;

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO

Giusta l'art. 1°, ultimo capoverso, del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità de

personale di questa Amministrazione centrale, approvati con decreto Ministeriale 31 agosto 1922.

Gli eventuali reclami per rettifiche della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 20 agosto 1922	al 31 agosto 1922
Cassa (Specie metalliche)	941 6[illegible]0 000	912 546 000
Portafoglio su piazze italiane	4.44[illegible].218 000	4.486 289 000
Anticipazioni	2 472 352 000	2 604.475 000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	71[illegible].99[illegible].000	7[illegible]3.603 000
Circolazione	13.761.1[illegible]5.000	13 733.169 000
Debiti a vista	812 091 000	833 986 000
Depositi in c[c[fruttifero	1.063.769 000	1.009 566.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20 39 0[0	20 62 0[0

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali di sussistenza.

Primi capitani.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Merante cav. Domenico, primo capitano, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 22 maggio 1922.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Primi capitani.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

Trotta Girolamo, primo capitano amministrazione in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 20 maggio 1922

Tenenti.

I seguenti tenenti di amministrazione sono promossi capitani con anzianità assoluta 4 maggio 1922 e con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922:

Costantino Antonino — Cosimi Pietro — Curcuruto Santi.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Santini Mario, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dall'8 maggio 1922.

IMPIEGATI CIVILI.

Capitecnici di artiglieria e genio.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Orengo cav. Luigi, capotecnico capo di 2° classe, il decreto in data 23 settembre 1920 col quale veniva collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 1920, è modificato nel senso che il provvedimento deve intendersi a decorrere dal 7 febbraio 1921.

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Miatton Enrico, archivista, già in aspettativa per ragioni di salute, lo stipendio di fatto assegnatogli al 1° maggio 1919 è elevato a datare dal 1° maggio 1920 a L. 6200 e l'assegno di aspettativa concessogli al 1° ottobre 1920 è elevato a L. 3100. Dal 1° gennaio 1922, detto archivista è ammesso allo stipendio di L. 6800 e l'assegno di aspettativa dalla data stessa a L. 3400.

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Vaggi Lodovico, archivista, collocato in aspettativa per infermità, dal 1° giugno 1922, con l'assegno annuo di L. 3640.

Paurici Giuseppe, archivista, collocato in aspettativa per infermità, dal 21 maggio 1922, con l'assegno annuo di L. [illegible]610

Con decreto Ministeriale del 6 aprile 1922:

Antonini Arturo, applicato, sospeso dallo stipendio per la durata di giorni otto.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 13 settembre 1922 (art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	180 30	Dinari	—
Londra	105 67	Corone iugoslave	—
Svizzera	437 50	Belgio	170 25
Spagna	366 50	Olanda	9 25
Berlino	1 54	Pesos oro	19 55
Vienna	0 035	Pesos carta	8 60
Praga	79 25	New York	23 82

Oro 459 61

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 33	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	82 05	—